



# Coscienza e Libertà

DAL 1978

ATTI DEL CONVEGNO

A cura di  
Silvia Baldassarre  
Francesca Evangelisti  
Davide Romano

**LE GIORNATE DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
ROMA, 16 NOVEMBRE 2022**

*I problemi concreti della libertà religiosa e di coscienza in Italia:  
agenda per la nuova legislatura*

**D. Romano**

ISSN 0394-2732

## INTRODUZIONE

---

Abbiamo voluto editare questo volumetto degli atti del convegno “Le Giornate di Coscienza e Libertà” che si è svolto a Roma il 16 novembre 2022, non solo per l’opportunità di raccogliere i contributi preziosi di alcuni apprezzatissimi docenti della disciplina ecclesiastica e canonica, ma anche per cogliere l’occasione di fare, ancora una volta, il punto sulla situazione delle politiche dei diritti in materia religiosa in Italia.

Le questioni tematizzate dai vari autori non risulteranno affatto nuove ai lettori abituali di *Coscienza e Libertà* e ai cultori della materia di cui dibattiamo. E questo è, in un certo senso, il vero problema che segnaliamo con questo volumetto.

Il nostro Paese, sia detto senza infingimenti, si è dato da tempo un proprio modello di “politica ecclesiastica” - locuzione, invero, assai insidiosa per il riverbero giurisdizionalista che vi soggiace - proprio a partire dal dettato costituzionale che ne reca una profonda e indiscutibile traccia.

La forma di Stato che emerge dalla nostra Costituzione promulgata il 22 dicembre 1947, è innanzitutto quello di una Repubblica democratica (art. 1), liberale, ma con forte temperamento sociale (art. 2), dichiaratamente inclusiva (art. 3), attenta alle minoranze (art. 6), sensibile al fattore religioso nella sua irriducibile pluralità (artt. 8 e 19), ostile a qualsiasi discriminazione religiosa (art. 20). L’insieme di questi caratteri molto sommariamente richiamati, ne definiscono, come ha decretato la Corte costituzionale con la celebre sentenza n. 203 dell’11 aprile 1989, il supremo profilo laico, nonostante, come molti osservano, la problematica formulazione dell’art. 7.

Ciò detto, va aggiunto che molto si è discusso nei decenni del presunto carattere immediatamente precettivo degli articoli della Costituzione, non bisognosi dunque di nessuna legge applicativa, o, per contro, del carattere essenzialmente programmatico di quest’ultima, che necessiterebbe invece di leggi applicative.

Ci sembra di poter assumere che la tesi del carattere immediatamente precettivo della costituzione sia sempre rimasta minoritaria, nonostante oggi goda di non sparuti sostenitori.



Basterebbe, in realtà, ascoltare la testimonianza di molti credenti di confessioni cristiane o di altre religioni minoritarie nel nostro Paese, come scopriranno i lettori di questo volumetto, per rendersi conto della totale insufficienza formale del richiamo agli articoli della Costituzione senza il riferimento ad una norma ordinaria che li renda cogenti.

Orbene, il ritardo accumulato dal legislatore nel provvedere ad una norma ordinaria che renda effettivi gli artt. 8 commi 1 e 2, e 19 della Costituzione è ormai così conclamato da suggerire un permanente e diffuso pregiudizio rispetto a questi principi costituzionali.

Il “regime di pluralismo confessionale e culturale” riconosciuto nella predetta sentenza 203/1989 della Consulta, è vissuto al massimo come un dato sociologico sterile di qualunque ricaduta politica. Il modello pattizio statuito dall’art. 8 co. 3 della Costituzione, in questi anni non ha smesso di funzionare e le intese con alcune confessioni e religioni sono faticosamente state approvate, ma è ormai evidente a tutti che tale meccanismo è per un verso ingolfato a causa della enorme mole di istanze che ad esso si richiamano, e per altro verso selettivamente impugnato per negare dignità giuridica e sociale a confessioni e gruppi che mal rispondono alle talvolta capziose richieste delle autorità ministeriali o scontano un forte pregiudizio sociale.

Va da sé che al cospetto di una simile arbitrarietà e ignavia del potere politico, e al tempo stesso nel quadro di un variegato e policromo sistema di garanzie anche per quelle confessioni munite di intesa, anche la famigerata “piramide dei culti”, che vedeva un sistema decrescente di garanzie a partire dal concordato con la Santa Sede in giù verso la base larga dei senza diritti, si risolve assai spesso in verità, in una sorta di indistinta selva di presenze più o meno distinguibili ed esotiche, con al centro un unico soggetto dominante ossequiosamente riverito.

Il punto che in ogni caso sta a cuore a chi scrive non è certo nutrire propositi rivendicazionisti nei confronti del cattolicesimo, ma segnalare al Parlamento ancora una volta la necessità di accordare a tutti i consociati il diritto a declinare pienamente e senza ostacoli la propria religiosità o la propria a-religiosità, senza dover giustificare al cospetto delle pubbliche autorità, le intime e sovrane statuizioni della propria coscienza. Non è soltanto si badi bene, un problema di libertà di culto, ma di libertà politica in senso lato. E questa per i



nostri costituenti non fu mai una istanza trascurabile. Risulta infine davvero strano il tradizionale disinteresse per questo tema di larga parte dei costituzionalisti. Non ci resta che ringraziare i nostri autori e augurare a questo volume la fortuna che merita.

Davide Romano  
Direttore di Coscienza e Libertà